

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4561**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PETTINATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2000**

—————

**Modifiche alle norme del diritto di famiglia**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'anticipazione dello scioglimento della comunione tra coniugi al momento dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile.

L'approvazione della modifica richiesta, già peraltro prevista dal progetto di riforma del diritto di famiglia approvato dal Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati, permetterebbe di risolvere l'annoso problema del momento dello scioglimento della comunione, riducendo il contenzioso sul punto. Lo stesso disegno di legge si prefigge poi, da un lato, la totale esenzione dall'imposta di bollo, registro e ogni altra tassa di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti riguardanti il mantenimento, l'affidamento e l'esercizio della potestà dei figli naturali riconosciuti, di competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni nonché a procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento e, dall'altro, l'esenzione dalle imposte per gli assegni di separazione e divorzio.

All'uopo l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti an-

che esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 19 nella parte in cui non estende l'esenzione anche al procedimento di separazione personale dei coniugi per violazione degli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.

Dall'espresso riferimento normativo richiamato in sentenza la predetta esenzione riguarda tutte le procedure attinenti la separazione e il divorzio e quindi anche quelle concernenti esclusivamente la tutela dei diritti della prole.

Peraltro è notorio che i giudizi relativi ai diritti dei figli naturali riconosciuti nel momento patologico della coppia genitoriale (sia quelli di competenza del tribunale ordinario per il diritto al mantenimento che quelli di competenza del tribunale per i minorenni per le modalità di esercizio della potestà) sono ancora soggetti alle imposte di bollo e di registro.

Appare quindi evidente che tale situazione è costituzionalmente illegittima poiché contrasta con l'articolo 30 della Costituzione che parifica la tutela giuridica dei figli naturali riconosciuti a quella dei figli legittimi e che sancisce la totale uguaglianza degli stessi nei confronti dei genitori.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 191 del codice civile)*

1. L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 191 - *(Scioglimento della comunione)*. - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza, o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l'ordinanza emessa dal presidente ai sensi dell'articolo 708, quinto comma, del codice di procedura civile a seguito dell'autorizzazione a vivere separati conseguente a un ricorso per separazione, ancorchè non successivamente coltivato, per la separazione giudiziale dei beni, per il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera *d*) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ordinanza di cui al terzo comma dichiara altresì lo scioglimento della comunione legale ed è trasmessa all'ufficiale di stato civile nel luogo ove è stato trascritto il matrimonio per la relativa annotazione. Devono altresì essere trasmesse e annotate

le ordinanze di revoca o modifica delle ordinanze di cui al terzo comma».

Art. 3.

*(Agevolazioni tributarie in tema di diritto di famiglia)*

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti concernenti i procedimenti per l'affidamento, le modalità di esercizio della potestà o il mantenimento dei figli naturali riconosciuti, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

2. È esente da qualsiasi imposta il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili fino a un importo pari al doppio della pensione sociale, pur se il titolare è proprietario o comproprietario della unità immobiliare adibita ad abitazione propria e delle relative pertinenze.